

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2023 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PROVVISORIO 2023 IN VIGENZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO.**

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **gennaio** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele

All'appello risultano i signori:

BIADA DANIELE	Sindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Assessore
CRISTAN ELISA	Assessore
PEZZI NICOLA	Assessore
PORTOLAN IGOR	Assessore - Vicesindaco

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
X	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all'argomento in oggetto indicato.

RELAZIONE

L'articolo 126 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del comune. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali. La gestione finanziaria presuppone l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o l'emanazione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio e del Documento Unico di Programmazione a cui conseguono le determinazioni dell'impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

L'art. 11 del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 di data 01/03/2001 e ss.mm., prevede che la Giunta comunale, entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nel D.U.P., degli stanziamenti del bilancio di previsione e delle proposte dei responsabili dei servizi approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.).

Ricordato che il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto in data 16 novembre 2021 ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale.

Considerato che a norma dell'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267 del 2000, alla luce della decisione della Conferenza Stato, Città e Autonomie locali, nonché del Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, sottoscritto il 28.11.2022 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 dei Comuni è stato rinviato al 31.03.2023.

Il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Campodenno deve essere ancora approvato e per effetto della disposizione prevista dal comma 1 dell'art. 51 lettera a) della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 fino all'approvazione del nuovo bilancio si applica l'esercizio provvisorio, che per i Comuni della provincia di Trento, è autorizzato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992 (protocollo d'intesa di finanza locale).

Contestualmente alla rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio l'esercizio provvisorio scatta quindi quando il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Le disposizioni che concernono l'esercizio provvisorio si rinvergono nell'articolo 163 del D.lgs. 18 agosto del 2000 n. 267 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), nella Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che recepisce il titolo I del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 nonché i relativi allegati e negli articoli del Testo unico degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 modificati dal D.lgs. 118/2011, nel Testo unico approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e nel regolamento di attuazione approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Ai sensi di quanto previsto dal punto 8.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, in considerazione del rafforzamento della natura autorizzatoria del bilancio pluriennale e, più in generale, della funzione programmatica, la nuova modalità di gestione dell'esercizio provvisorio prevede il riferimento al secondo esercizio del bilancio pluriennale.

Richiamato l'articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto del 2000 n. 267, che riguardo l'esercizio provvisorio, espressamente prevede:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità

finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2.omissis...

3. *L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.*

4. *All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.*

5. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

6. *I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).*

7. *Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.*

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Fatto rilevare che l'esercizio provvisorio scatta quando il bilancio di previsione non è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e viene differito il termine per l'approvazione del bilancio;

Riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 31 marzo 2023, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, come sopra evidenziato;

Rilevato che, con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2023 è autorizzato l'esercizio provvisorio, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 del T.U. n. 267/2000 e dai punti 8 e 11.8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011).

Rilevato in particolare che, secondo quanto dettato dal citato art. 163, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (comma 1);

- gli enti possono impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
 - non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (comma 5).
- Osservato che, riguardo agli impegni di spesa il suddetto limite mensile va riferito a ciascun "programma" di spesa, come espressamente previsto dal citato punto 8 del Principio contabile allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011.

Ravvisata la necessità, al fine di assicurare il normale funzionamento dell'ente, di confermare gli effetti del Piano Esecutivo di Gestione 2022 del Comune, con individuazione ed attribuzione di funzioni dirigenziali ai Responsabili di Servizi e Ufficio, di cui alla giunta n. 20, dd. 24/03/2022 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024", e successivi atti del Sindaco di delega delle funzioni di natura gestionale, limitatamente alle operazioni previste in regime di esercizio provvisorio 2023, ai sensi della normativa sopraccitata;

Ritenuto conseguentemente necessario, per tutto quanto sopra esposto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del relativo P.E.G., confermare quanto contenuto nel P.E.G. per il 2022-2024, adottato con deliberazione della giunta comunale n. 20 dd. 24/03/2022 e ss.mm., sia per quanto concerne l'individuazione delle risorse e degli interventi, assegnati alle singole strutture organizzative, sia per quanto riguarda l'individuazione dei funzionari, oltre il segretario comunale, cui viene assegnata la responsabilità gestionale e sono affidate le risorse finanziarie con i relativi poteri di spesa da esercitare mediante determinazioni nonché la responsabilità delle corrispondenti entrate; Riscontrato che l'attribuzione ai responsabili delle risorse e degli interventi avviene individuando anche, per ogni capitolo di spesa, un Responsabile;

Osservato quindi che durante l'esercizio provvisorio dovrà farsi riferimento agli stanziamenti di spesa del secondo esercizio del bilancio pluriennale già approvato, ovvero all'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 20 di data 24/03/2022,

qui integralmente richiamati;

Ritenuto quindi di procedere ad autorizzare l'azione amministrativa in conformità al P.E.G. 2023 provvisorio, facente riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, confermando al contempo integralmente i contenuti extracontabili di cui del P.E.G. 2022-2024;

Ritenuto altresì opportuno confermare con la presente le nomine dei responsabili degli uffici di cui ai decreti sindacali già adottati, dimessi in atti, e al provvedimento giuntale (PEG) n. 20 dd. 24/03/2022, funzionari a cui attribuire la responsabilità di gestione nei limiti degli stanziamenti assegnati;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite
- il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
- il vigente lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 di data 01/03/2001 e ss.mm. che prevede "nelle more dell'approvazione del bilancio previsionale in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere fin dal momento iniziale del nuovo esercizio finanziario, gli enti gestiscono le previsioni di PEG incluse nell'ultimo documento approvato, per l'annualità di riferimento";
- la deliberazione del consiglio comunale n. 05 di data 25/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Campodenno e le successive deliberazioni di variazione al bilancio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

DELIBERA

1. Di approvare, per tutte le ragioni in premessa specificate, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente piano esecutivo di gestione, il P.E.G. provvisorio per

l'esercizio 2023, costituito:

- dai dati extracontabili contenuti nel P.E.G. 2022-2024, qui interamente richiamati;
 - dai dati contabili di cui all'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 05 di data 24.03.2022 e successive variazioni agli stessi, qui interamente richiamati, i cui capitoli di spesa vengono attribuiti ai responsabili degli Uffici e alla giunta comunale, limitatamente agli atti gestionali attribuiti alla sua competenza;
2. Di dare atto, in relazione al P.E.G. provvisorio per il 2023 di cui al presente provvedimento, che si dovrà operare, per quanto attiene all'effettuazione di spese, nell'ambito e nei limiti dell'esercizio provvisorio così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 163 del D.lgs 267/2000. In particolare:
- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e si possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
 - nel corso dell'esercizio provvisorio, si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese sopra indicate, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti di cui all'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
3. Di confermare altresì le nomine dei responsabili degli Uffici di cui ai decreti sindacali già adottati, dimessi in atti, e di cui al P.E.G. approvato con deliberazione giunta n. 20 dd. 24/03/2022;
4. Di provvedere all'adozione del P.E.G. per il triennio 2023-2025, e degli atti conseguenti, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.
5. Di notificare la presente a tutti i responsabili dei degli uffici.
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. Di inviare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.